



**AUDIZIONE**  
**IN**  
**COMMISSIONE XIII – TERRITORIO, AMBIENTE E BENI AMBIENTALI**  
**DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della  
direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali  
(Atto n. 53).**

**15 GENNAIO 2014**

In merito allo schema di DLgs di recepimento della Direttiva 2010/75/UE, oggetto della odierna audizione di Federambiente, si rappresentano alcune proposte di emendamento volte a rendere, a nostro avviso, più coerente il testo del decreto di recepimento con il dettato della Direttiva.

In particolare si evidenziano le seguenti proposte di emendamento.

## **PROPOSTA N.1**

Si evidenzia la necessità di superare un refuso presente nel paragrafo C “*Valutazione delle emissioni in atmosfera*” del comma 5 dell’articolo 27 dello schema di Dlgs di recepimento, con l’obiettivo di uniformare il testo a quanto previsto dalla Direttiva nella corrispondente Parte 8 “*Valutazione dell’osservanza dei valori limite di emissione*” dell’allegato VI.

In dettaglio, al punto 1 del paragrafo C “*Valutazione delle emissioni in atmosfera*” del comma 5 dell’articolo 27 dello schema di Dlgs di recepimento, si evidenzia la necessità di sostituire la lettera e) (“*sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo trattino*”) con il testo contenuto al secondo trattino della lettera d) del punto 1.1 della parte 8 “*Valutazione dell’osservanza dei valori limite di emissione*” dell’allegato VI della direttiva IED che altrimenti non troverebbe corrispondenza nel testo del DLgs di recepimento.

A tal riguardo, si evidenzia, inoltre, che nella «*Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE in materia di incenerimento...*» contenuta nella relazione tecnica che accompagna lo schema di Dlgs di recepimento, non risulta difatti recepita la lettera d) del punto 1.1 della parte 8 dell’Allegato VI.

Non si comprendono le motivazioni di questa discordanza che creano difatto una lacuna nel recepimento del testo della Direttiva e di conseguenza difformità nell’applicazione nazionale di quanto previsto a livello europeo in merito alla valutazione dei limiti in atmosfera per il CO.

### **Proposta di emendamento**

All’articolo 27, comma 5, dello schema di Dlgs di recepimento della Direttiva, si propone di modificare il testo del punto 1 del paragrafo C “*Valutazione delle emissioni in atmosfera*” come segue:

*Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:*

*....omissis...*

~~*e) sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo trattino.*~~

***e) almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino.***

## PROPOSTA N.2

Si propone di superare una imprecisione già contenuta nel testo del comma 1 dell'articolo 16 del Dlgs 133/05, dovuta probabilmente ad un errore di traduzione dal testo inglese al testo italiano del corrispondente comma 1 dell'articolo 13 della Direttiva 2000/76, che si ritrova anche, nella stessa identica formulazione, nel testo in italiano della Direttiva 2010/75/UE, all'art. 45, comma 1, lettera f).

In dettaglio, si propone di modificare l'articolo 237-sexies del DLgs 152/06, come risultante all'articolo 15 dello schema di Dlgs di recepimento della Direttiva. Tale articolo 237-sexies, al comma 1, lett. e), riporta fedelmente il testo in italiano della lettera f) del comma dell'articolo 45 della Direttiva 2010/75/UE, continuando a non collocare le parole "o arresti tecnicamente inevitabili" immediatamente dopo, nell'ambito della stessa lettera e), la parola "guasti".

### Proposta di emendamento

All'articolo 15 dello schema di Dlgs di recepimento della Direttiva, si propone di modificare il testo del comma 1 dell'Articolo 237- sexies (Contenuto dell'autorizzazione) come segue:

*1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:*

*....omissis...*

*e) il periodo massimo durante il quale, a causa di **arresti tecnicamente inevitabili**, disfunzionamenti o guasti dei dispositivi di depurazione e o di misurazione ~~o arresti tecnicamente inevitabili~~, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;*

### Ulteriori proposte di emendamento

## PROPOSTA N. 3

Tale proposta è volta ad armonizzare le disposizioni nazionali a quelle europee ed, in particolare, a quanto previsto all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b) della Direttiva 2010/75.

Tale proposta è altresì volta a perseguire l'obiettivo di ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli impianti e dei costi di trattamento. I quantitativi trattati dagli impianti, così come previsti dagli strumenti di pianificazione settoriale, vengono correlati al potere calorifico inferiore al fine di stabilire univocamente le potenzialità impiantistiche in termini di carico nominale complessivo espresso in MJ/h nonché per consentire un'uniformità, a livello nazionale, negli atti autorizzativi.

Tale carico termico nominale individua il flusso di rifiuti effettivamente conferito e trattato coniugando le previsioni o pianificazioni con le necessarie garanzie di funzionamento, di efficienza

energetica ed ambientale oltre a consentire la sostenibilità economica degli investimenti e l'equilibrio economico – finanziario del gestore contestuale ad una equa tariffa all'utenza.

Inoltre tale tipo di approccio è già stato assunto in alcune norme regionali. Ne consegue che l'estensione della stessa norma a tutto il territorio nazionale tende ad instaurare parità di condizioni nel mercato del trattamento dei rifiuti.

### **Proposta di emendamento**

All'articolo 15, comma 1 del DLgs di recepimento della Direttiva, si propone di sostituire, al comma 1, la lettera a) e la lettera b) dell' articolo 237 – sexies (Contenuto dell'autorizzazione) con le seguenti nuove lettere a), b1) e b2):

~~a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché la precisazione delle quantità autorizzate per ogni tipologia di rifiuti autorizzata;~~

~~b) la capacità nominale e il carico termico nominale dell'impianto;~~

*a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici CER dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché le informazioni sulle quantità per ogni tipologia di rifiuti.*

*b.1) il carico termico nominale, così come definito all'articolo 237-ter lettera l) del presente Decreto, espresso in MJ/h, come valore di riferimento per l'autorizzazione e la relativa capacità nominale*

*b.2) entro 90 giorni dalla emanazione del presente Decreto, le Autorità competenti, nel rispetto degli esiti delle procedure di VIA esperite, provvedono a conformare alle previsioni del presente Decreto le autorizzazioni degli impianti esistenti di incenerimento e coincenerimento.*

### **PROPOSTA N.4**

Per gli impianti esistenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'adeguamento della stessa alle nuove normative è già efficacemente regolamentato dalle disposizioni di cui all'articolo 29-octies “Rinnovo e riesame” del DLgs 152/06, già richiamate dal comma 2 dell'articolo 237-viginties-duo dell'articolo 15 comma 1 dello schema di DLgs. La presente proposta di emendamento rende maggiormente coerenti le disposizioni transitorie con il dettato del DLgs 152/2006.

La proposta di emendamento è finalizzata, pertanto, a specificare che il comma 7 dell'articolo 237-viginties-duo si deve riferire ai soli impianti autorizzati ex articolo 208 del DLgs 152/2006, quindi non in AIA, mentre per quelli soggetti ad AIA l'adeguamento alla nuova norma è già regolamentato all'articolo 29-octies. Come attualmente formulato detto comma 7 determina impropriamente la presentazione di una nuova domanda di AIA per impianti già adeguati o comunque soggetti ad adeguamenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 237-viginties-duo.

### **Proposta di emendamento**

Al articolo 15, comma 1 del DLgs di recepimento della Direttiva, si propone di modificare il testo del comma 7 dell'articolo 237-viginties-duo (Disposizioni transitorie e finali) come segue:

*7. **Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del presente decreto**, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'impianto adeguato come da comma 1.*

### **PROPOSTA N.5**

La proposta è finalizzata a rendere più congruo e logico il dettato dello schema di DLgs. Difatti la data prevista al comma 2 dell'articolo 29 (Disposizioni transitorie) per la presentazione dell'istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale (da parte dei gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128) è potenzialmente troppo prossima considerando i tempi di approvazione dello schema di DLgs stesso. Si propone pertanto di prevedere una tempistica più congrua e flessibile.

### **Proposta di emendamento**

Al articolo 29 (Disposizioni transitorie), comma 2, del DLgs di recepimento della Direttiva, si propone di sostituire le parole "entro il 7 luglio 2014" con le parole "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" come di seguito riportato:

*2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, ~~entro il 7 luglio 2014.~~ **entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.***

### **PROPOSTA N. 6**

La proposta è finalizzata a rendere più congruo e logico il dettato dello schema di DLgs. Difatti secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 29 (Disposizioni transitorie), qualora l'autorità competente non rispettasse i termini previsti di conclusione del procedimento (7 luglio 2015), il gestore si troverebbe suo malgrado a non poter più esercire l'impianto o a doverlo esercire (per esempio per ragioni di servizio pubblico) in condizioni di illegittimità.

### **Proposta di emendamento**

Al articolo 29 (Disposizioni transitorie), comma 3, del DLgs di recepimento della Direttiva, si propone l'eliminazione delle parole "*e comunque non oltre il 7 luglio 2015*" come di seguito riportato:

*3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, ~~e comunque non oltre il 7 luglio 2015~~, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.*

## **PROPOSTA N.7**

La seguente proposta di emendamento è volta a salvaguardare i diritti legittimamente acquisiti dai gestori degli impianti di coincenerimento, con riferimento alle qualifiche IAFR ottenute ed alle relative forme incentivanti.

Infatti, lo schema di DLgs di recepimento della Direttiva 2010/75, all'articolo 15, comma 1, articolo 237 – quinquies, accorpa in un unico articolo il regime autorizzativo operante con riferimento sia agli inceneritori che ai coinceneritori, facendo venir meno i distinti iter autorizzativi precedentemente disciplinati in distinti articoli dedicati alle une o alle altre tipologie impiantistiche. Il procedimento di cui all'articolo 12 del DLgs 387/2003, infatti, trovava esposizione unicamente nell'articolo 5 del DLgs 133/2005 dedicato specificamente agli impianti di coincenerimento.

### **Proposta di emendamento**

All'articolo 15 del DLgs di recepimento della Direttiva, si propone di modificare il comma 3, dell'articolo 237 – quinquies (Domanda di autorizzazione) come segue:

~~*3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.*~~

***3. Per gli impianti di coincenerimento, nonché per quelli di incenerimento la cui istanza autorizzativa verrà presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.***